

Marcella Panucci, Aldo Sandulli

# Osservazioni sul disegno di legge “Economia dello Spazio”

MOSAIC Project

Monitoring the Outer Space Act in Italy  
and in a Comparative perspective

## **PRESIDENTE DEL CENTRO DI RICERCA LAW AND GOVERNANCE**

Paola Severino

## **DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA LAW AND GOVERNANCE**

Antonio Gullo

## **COORDINATORI SCIENTIFICI DELLA RICERCA**

Marcella Panucci

Aldo Sandulli

## **GRUPPO DI RICERCA**

Luna Aristei

Andrea Capurso

Flavia Cuccaro

Sacha D'Ecclesiis

Ida Chiara De Rosa

Tommaso Di Prospero

Francesco Maria Fantini

Francesco Ferrari

Luca Golisano

Enrichetta Jannotti Pecci

Alessandro Paccione

Diana Pittelli

Gregorio Staglianò

Elisabetta Tatì

## **INDICE**

<b>1. Introduzione</b> .....	pag. <b>4</b>
<b>2. Misure di politica industriale</b> .....	pag. <b>5</b>
<b>3. Il regime autorizzatorio per le attività spaziali</b> .....	pag. <b>10</b>
<b>4. L'esercizio degli strumenti di sicurezza economica</b> .....	pag. <b>15</b>

## 1. Introduzione

Il 7 marzo 2025 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato il testo del disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di economia dello Spazio*» (d.d.l. n. 1415/2025).

Con il passaggio all'esame del Senato, si è aperta una nuova occasione di riflessione sulle parti di tale disegno suscettibili di perfezionamento prima della votazione finale in aula. Peraltro, l'esigenza di ragionare sull'impianto del d.d.l. n. 1415/2025 è dettata anche dal fatto che alcune disposizioni di esso rinviano a successivi decreti attuativi, per cui il presente documento può costituire un contributo al legislatore delegato ai fini dell'elaborazione di tali decreti.

Il provvedimento, costituito da trentuno articoli divisi in cinque titoli, si pone due principali obiettivi: 1) promuovere la crescita dell'industria spaziale italiana; 2) introdurre un meccanismo di autorizzazione e controllo per le aziende del settore.

Il primo obiettivo persegue l'intento di introdurre nuove misure di politica industriale e, in particolare: un nuovo strumento di pianificazione di durata quinquennale, denominato «*Piano nazionale per l'economia dello Spazio*»; un fondo *ad hoc*, le cui risorse sono destinate a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello Spazio; specifiche norme in materia di appalti pubblici relativi ad attività e tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative.

Il secondo obiettivo mira a introdurre un complesso procedimento amministrativo di natura obbligatoria per le imprese spaziali, che costituisce la ricaduta dinamica dell'attribuzione di nuove funzioni a diverse pubbliche amministrazioni, con il conseguente mutamento dell'attuale *governance* delle attività spaziali in Italia.

In sintesi, la nuova proposta di legge intende colmare un vuoto normativo, inaugurando una inedita stagione di regolazione per il settore spaziale: da una parte, mira a fornire alle imprese del settore nuove opportunità di finanziamento; dall'altra, cerca di rinvenire un rinnovato bilanciamento tra le esigenze di libertà di iniziativa economica e gli obiettivi di sicurezza economica, di crescente rilievo.

Il *policy brief*, che si concentra sui principali nodi irrisolti e problemi aperti, si articola in tre sezioni: le misure di politica industriale e il ruolo dei contratti pubblici; il regime autorizzatorio per le attività spaziali; la supervisione pubblica del settore.

## 2. Misure di politica industriale

Le misure di politica industriale previste dal d.d.l. n. 1415/2025 rappresentano l'ulteriore tassello di un complesso mosaico di piani strategici, programmi pluriennali e linee di indirizzo sull'economia dello Spazio già presenti nel contesto nazionale.

### Il quadro programmatico sullo Spazio negli ultimi dieci anni

2016: La Cabina di Regia Spazio della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta il **Piano Strategico Space Economy**, con il quale si pone l'obiettivo di mettere a sistema i canali d'intervento tradizionali della politica spaziale nazionale con le risorse e le forze delle regioni interessate alle ricadute sui loro territori della *Space Economy*, operando principalmente attraverso il finanziamento congiunto (fondi nazionali e fondi strutturali) delle iniziative spaziali ritenute idonee a tale scopo. Si vuole così creare un "*modello di sviluppo integrato multiregionale*", basato su:

1. Politiche classiche di supporto all'innovazione sul lato dell'offerta (es. aiuto ai programmi di sviluppo d'innovazione tecnologica delle imprese, nel rispetto delle regole di ritorno territoriale dei fondi per la coesione territoriale);
2. Garanzia di una domanda pubblica trainante, sia di sistemi, sia di servizi e prodotti innovativi (es. ricorrendo al partenariato per l'innovazione).

2018: Dall'esperienza di collaborazione e concertazione inter-istituzionale usata nella Cabina di regia spazio si passa - con la l. n. 7/2018 - alla creazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), all'interno del quale figurano gli interessi di ministeri, regioni, enti locali, ed enti privati.

2019: Il COMINT approva il **Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale**, che nella sua prima versione, predisposta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), definisce le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese. L'obiettivo è sviluppare forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra pubblico e privato, incentivando investimenti pubblici e cooperazioni finanziarie.

Nel conseguente documento operativo - predisposto sempre dall'ASI - ossia il **Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029**, vengono indicati i seguenti obiettivi:

1. Definire un nuovo Piano strategico nazionale per la *Space Economy*;
2. Creare o aderire a nuove partecipazioni societarie per favorire l'attrazione di capitali privati e pubblici su iniziative innovative anche di carattere commerciale;
3. Contribuire allo sviluppo di una più completa gamma di strumenti innovativi di finanziamento che abbiano la capacità di aumentare l'attrazione di capitali, sia di rischio sia di debito.

2022: Con il d.l. n. 36/2022, adottato per le finalità PNRR (M1C2), viene costituito all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per le politiche spaziale e aerospaziali (UPSA), cui viene affidato il compito di definire gli indirizzi del Governo per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, nonché la strategia spaziale italiana.

In questo quadro programmatico si inserisce il d.d.l. n. 1415/2025, che dedica gli artt. 22 e 23 al tema della “Programmazione e Pianificazione”, introducendo rispettivamente il Piano nazionale e il Fondo nazionale per l’economia dello Spazio. A essi è legato l’art. 27, con il quale si prevedono “Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali”.

### Piano Nazionale per l’Economia dello Spazio

L’art. 22 del d.d.l. n. 1415/2025 prevede che, al fine di promuovere l’economia dello spazio, la **Struttura di coordinamento del COMINT** elabora il *Piano nazionale per l’economia dello Spazio*.

#### Struttura di coordinamento del COMINT

È composta da:

- » Il Capo dell’Ufficio del Consigliere Militare, in veste di Segretario del Comitato interministeriale;
- » Un rappresentante dell’ASI;
- » Un rappresentante titolare o un supplente, scelti preferibilmente tra i funzionari di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni e delle istituzioni di cui all’art. 21, comma 3 del Decreto legislativo n. 128/2003.

È prevista la partecipazione ai lavori della Struttura di dirigenti o funzionari, nella misura di uno per ciascuna articolazione, di dipartimenti, enti e organismi individuati dal d.P.C.M. istitutivo della Struttura stessa.

Il Piano, predisposto in coerenza con i documenti strategici summenzionati nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, ha durata non inferiore a cinque anni e contiene otto punti. Tra questi, è interessante l’attenzione posta su:

- » L’analisi, valutazione e quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell’economia nazionale dello spazio;
- » L’analisi del quadro delle esigenze istituzionali, da soddisfare con forme di partenariato pubblico e pubblico-privato;
- » I criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell’art. 175 del codice dei contratti pubblici delle iniziative di partenariato pubblico-privato (PPP) comprese nel Piano.
- » L’esigenza di assicurare nell’allocazione di risorse l’equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di PPP.

### Fondo per l’Economia dello Spazio

L’art. 23 prevede che nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) sia costituito un fondo, denominato Fondo per l’economia dello spazio, con la dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2025.

Esso attinge, riducendolo, dal fondo per la crescita sostenibile (art. 23 del d.l. n. 83/2012), ma anche da altri proventi, come i contributi da versare per ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività spaziali o la sua modifica o il suo trasferimento (artt. 5, 8 e 10) nonché i versamenti fatti in forza di sanzioni relative all’autorizzazione stessa (art. 12).

La funzione del Fondo è principalmente quella di promuovere e valorizzare l’innovazione tecnologica e lo sviluppo produttivo delle attività nazionali nel settore dell’economia dello Spazio. Ciò può avvenire in due modi:

- » con contributi a fondo perduto, per un limite del 70 per cento;
- » con operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro, coerenti con le previsioni del Piano, per il restante 30 per cento.

Il d.d.l. n. 1415/2025 prevede che l’attivazione del Fondo possa parallelamente valorizzare strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell’innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca e nei connessi investimenti, prevedendo forme di PPP anche di natura istituzionale.

### Norme su Contratti pubblici e Sostegno per le Imprese

L’art. 27 prescrive le modalità di agevolazione agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali per le piccole e medie imprese (PMI). In particolare, alla lettera a), si prevede che, nelle ipotesi di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riservi, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle *start-up* innovative e alle PMI. La stazione appaltante può derogare a tale clausola di riserva solamente nelle ipotesi in cui non esistano nel settore di riferimento operatori economici aventi la qualifica di *start-up* innovative o di piccole e medie imprese idonee a soddisfare la predetta quota percentuale. La lettera b) del comma fa invece riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, potendo essere considerata dalla stazione appaltante, che garantisce il rispetto dei principi di cui al criterio, la quota percentuale di esecuzione che l’aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a PMI in caso di ricorso al subappalto. Il comma 1 dell’art. 27 prosegue con le lettere c) e d) relative la prima al subappalto, disponendo che quando questo è svolto da *start-up* innovative e da PMI la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, e al valore dei contratti di appalto, sul quale è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

### Rapporto tra il d.d.l. n. 1415/2025 e il Codice dei Contratti Pubblici

Negli articoli relativi alle misure di politica industriale, il Codice dei Contratti Pubblici viene in rilievo non solo per l’art. 27, dedicato allo strumento dell’appalto, ma anche – e soprattutto – per

le forme di PPP, specialmente nella veste delle concessioni (ossia la manifestazione giuridica più evidente del fenomeno delle *partnership*).

In quest'ottica, il d.d.l. n. 1415/2025 appare come l'evoluzione di quanto già previsto nel *Piano Strategico Space Economy* del 2016 – dove si immaginava di accompagnare il rafforzamento degli investimenti privati e la responsabilizzazione degli operatori con un iniziale e significativo supporto della leva pubblicistica – e negli *Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale* del 2019 – dove lo schema PPP, con lo scopo di attrarre investimenti privati, era stato identificato come lo specifico strumento per la crescita dell'economia spaziale.

Il richiamo nel art. 22 del d.d.l. n. 1415/2025 all'art. 175 del Codice dei Contratti Pubblici chiarisce che il riferimento non è al partenariato per l'innovazione (tra le procedure di scelta del contraente, ex art. 75, Codice dei Contratti Pubblici), che va così a integrare le ipotesi di *procurement* innovativo, quali i contratti di ricerca e sviluppo, gli appalti pre-commerciali, le procedure flessibili per acquisti di beni e servizi innovativi, ma, piuttosto, al *procurement partnership* innovativo.

Proprio l'art. 175 prevede che il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, e che tale valutazione si incentra *inter alia* sulla capacità di generare soluzioni innovative.

Eppure, il nuovo Codice dei contratti pubblici non contiene un riferimento al settore dello spazio. Alla luce della nuova normativa volta a regolare il settore spaziale e fermo lo stato dell'arte, sarà interessante interrogarsi sulla tipologia di contratti pubblici da impiegare nel momento in cui emergesse un bisogno pubblico da soddisfare che, nel settore in esame, è normale che sia caratterizzato da un elevato gradiente di innovazione, specialmente tecnologica. Si segnala che il d.d.l. fa salve le norme speciali che si applicano, invece, al settore della difesa (*in primis*, quelle relative ai contratti pubblici).

## Osservazioni

### 1. MANTENERE UN FLUSSO DI RISORSE PUBBLICHE COSTANTE E COERENTE CON GLI OBIETTIVI, INCENTIVANDO, AL CONTEMPO, IL CONTRIBUTO DEI CAPITALI PRIVATI

L'idoneità del Fondo per l'economia dello Spazio a garantire un finanziamento adeguato rispetto agli obiettivi fissati solleva alcuni dubbi. Andrebbe verificato se tali obiettivi siano raggiungibili con risorse il cui stanziamento è attualmente previsto per un solo anno e che sono rimesse in parte a ricavi non preventivabili (es. sanzioni) e in parte a un fondo già esistente (i.e. Fondo per la crescita sostenibile). Oltre ai dubbi sulla sua stabilità temporale e dimensionale, mancano delle indicazioni sul coordinamento tra le misure del Fondo e gli strumenti finanziari del supporto all'innovazione, come i fondi di *equity* o i finanziamenti per l'innovazione di Cassa Depositi e Prestiti. Sarebbe utile, pertanto, indagare se e come le imprese del settore possano accedere a multipli contributi e agevolazioni nel rispetto della normativa applicabile.

### 2. PRESERVARE LA DIMENSIONE “MULTILIVELLO” NELLA GOVERNANCE DEL SETTORE E RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA INTERNA PER LA GESTIONE DEL SETTORE

In riferimento all'art. 23, il disegno di legge prevede una forte regia da parte del MIMIT, anche e soprattutto in riferimento alla selezione delle iniziative da finanziare, la maggior parte delle quali a fondo perduto. Si prevede, in particolare, che questa attività venga implementata a mezzo di decreto. Nella concertazione richiesta non sono nominate le regioni, nonostante il radicamento di alcuni importanti cluster industriali sul territorio. Al contrario, si prevede una significativa possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, affidandole, verosimilmente, a soggetti “esterni” alle istituzioni.

### 3. ASSICURARE IL COORDINAMENTO DEL NUOVO PIANO CON I NUMEROSI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI INDIRIZZO GIÀ PREVISTI NEL SETTORE

In relazione all'art. 22, il nuovo Piano si aggiunge ad un quadro già complesso di atti e documenti programmatici. Appare dunque opportuno assicurare la chiarezza, univocità e intelligibilità degli obiettivi prioritari del Paese, soprattutto in un mercato dal respiro internazionale.

### 4. INTRODURRE REGOLE SPECIALI PER IL SETTORE SPAZIALE NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

I contratti pubblici sono un valido strumento sia per incentivare l'apporto di capitali privati, sia per favorire il coordinamento istituzionale nel settore spaziale, sia per sostenere l'innovazione. La mancanza nel Codice dei Contratti Pubblici di un riferimento esplicito al settore dello Spazio, quanto riguarda sia gli appalti e sia i partenariati, potrebbe comportare problemi di coordinamento normativo (ad esempio con riferimento al settore della difesa e sicurezza) e un freno alle potenzialità della domanda pubblica come leva per l'innovazione. Da ciò, la necessità di considerare l'inserimento di una disciplina più organica (oltre, cioè le previsioni puntuali di cui all'attuale art. 27) che si adatti alle peculiarità del mercato di riferimento (ad esempio, un *favor* per le procedure flessibili che possano supportare la co-progettazione di servizi e beni innovativi, piuttosto che ricorrere a procedure più tradizionali che predeterminano l'oggetto del futuro contratto aggiudicandolo sulla base del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; un altro esempio attiene all'opportunità di regolare i diritti di proprietà intellettuale di processi e prodotti innovativi tra il committente pubblico e l'attore privato).

Inoltre, tale normativa speciale potrebbe tener conto anche di aspetti ~~degli aspetti~~ “sostanziali” del diritto antitrust, con eventuale introduzione di disposizioni relative alla durata e ai meccanismi di rinnovo dei contratti e, più in generale, alla necessità di evitare la creazione di posizioni dominanti e di salvaguardia della riserva a favore di PMI e start-up innovative.

## 5. RAFFORZARE L'ATTENZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL DDL N. 1415/2025.

Si segnala che l'attuale articolo 24, è l'unico in cui compare il riferimento allo sviluppo sostenibile (riferimenti alla "sostenibilità" ambientale sono invece presenti all'art. 5 e 13). Tuttavia, il fondo di cui all'art. 23 attinge, riducendolo, proprio al Fondo per la crescita sostenibile. Dovrebbe dunque essere valutata la vantaggiosità e l'opportunità di dedicare, nel provvedimento in esame, una maggiore attenzione alla sostenibilità, proprio a partire dalla disciplina dei contratti pubblici. Ad esempio, occorre interrogarsi se sia applicabile l'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici o se invece occorra ideare una disciplina *ad hoc*, visto l'indubbio impatto ambientale dei detriti derivanti dagli oggetti lanciati in orbita. Tra l'altro, i criteri ambientali minimi (CAM) nel settore dei rifiuti sono disciplinati dal d.m. 23 giugno 2022, ove però il Ministero dell'ambiente non fa riferimento ai rifiuti nello spazio, il che porta a valutare l'ipotesi di dover creare una disciplina specifica che regoli la sostenibilità ambientale nell'ambito dei contratti pubblici spaziali. In conclusione, considerato l'ampio respiro dell'attuale Capo I, si potrebbe prevedere che l'attuale articolo 24 sui "Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali" sia anticipato all'inizio del Titolo V (piuttosto che come incipit del solo Capo II), potendo comprendere riferimenti più chiari ed espliciti ad una innovazione che sia *mission-oriented*.

### 3. Il regime autorizzatorio per le attività spaziali

La grande sfida del legislatore italiano di fronte alla nuova economia spaziale è stabilire un meccanismo di autorizzazione e supervisione delle attività private nello Spazio all'avanguardia, semplice ed efficace. Per raggiungere questo triplice obiettivo, il d.d.l. n. 1415/2025 ha disciplinato in maniera specifica i seguenti aspetti:

- » l'ambito di applicazione del meccanismo autorizzatorio (Artt. 2, 3 e 4);
- » i requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente l'autorizzazione (Artt. 5, 6 e 21);
- » il procedimento amministrativo per ottenere, modificare o trasferire l'autorizzazione (Artt. 7, 8 e 10);
- » gli obblighi informativi dell'operatore spaziale una volta autorizzato (Artt. 11, 16 e 17);
- » i poteri di vigilanza sull'attività autorizzata (Art. 11);
- » le cause di sospensione o decadenza dell'autorizzazione (Artt. 8 e 9);
- » le cause e le forme di irrogazione di sanzioni amministrative e penali (Art. 12).

Tuttavia, il quadro normativo che sta scaturendo – al di là del positivo risultato di colmare una lacuna del nostro ordinamento giuridico – solleva talune incertezze e lascia alcune questioni irrisolte. Si rischia, in tal modo, di non perseguire al meglio gli obiettivi di implementazione della normativa internazionale; di competizione regolatoria tra l'Italia e gli altri Stati dotati di una legge spaziale; di coerenza con la disciplina generale dei procedimenti autorizzatori in Italia.

#### Implementazione della normativa internazionale

Di fronte a un quadro normativo internazionale datato, poco corposo e basato su principi generali o di *soft law*, le leggi adottate dai singoli Stati sull'autorizzazione e sulla supervisione delle attività spaziali rappresentano uno strumento chiave per fornire certezza agli operatori privati e per tradurre in maniera dettagliata delle norme che altrimenti rimarrebbero vaghe e di difficile applicazione.

Il d.d.l. n. 1415/2025 pare perseguire questa funzione essenziale delle leggi nazionali soltanto in parte. Si veda, a tal fine, come tale disegno abbia delineato l'ambito di applicazione del meccanismo autorizzatorio.

Anzitutto, occorre dire che la scelta di cosa rientri all'interno dell'obbligo di autorizzazione dipende da tre domande: cos'è un'attività spaziale? Quante attività possono rientrare all'interno di un'unica autorizzazione? Quali soggetti devono richiedere l'autorizzazione a svolgere attività spaziali?

Il legislatore ha risposto a queste domande rispettivamente nell'art. 2, lett. a), nell'art. 4, comma 2, e nell'art. 3. Manca però in tali articoli una definizione di cosa sia considerabile come "spaziale" o "extra-atmosferico". Anzi, il riferimento a piattaforme stratosferiche alla fine dell'articolo 2, lett. a), solleva incertezze sull'annosa questione del confine tra diritto dell'aria e diritto dello Spazio, ponendo l'Italia in una posizione ambigua rispetto al mercato delle attività c.d. ad alta quota e delle attività suborbitali.

Non si evince poi quali attività spaziali nell'esautiva lista dell'art. 2, lett. a), possano considerarsi «interconnesse» e quindi soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 4, comma 2. Stessa incertezza vale per i satelliti di una «costellazione», il cui accesso all'autorizzazione unica appare dubbio quando essi vengono messi in orbita con lanci diversi, a distanza potenzialmente anche di anni dal primo lancio.

Resta infine il tema dell'ambito di applicazione soggettivo, dove la scelta del legislatore italiano di includere nell'art. 3 il criterio della giurisdizione personale sulla base della nazionalità italiana per l'applicazione del meccanismo autorizzatorio non parrebbe necessario alla luce della normativa internazionale e in particolare dell'art. VI del Trattato sullo Spazio. Tale criterio sarebbe peraltro in contro-tendenza rispetto alla prassi virtuosa di Stati come l'Olanda. Infine, esso potrebbe portare a delle contraddizioni con la disciplina del d.d.l. stesso sull'esercizio dei poteri di supervisione, i quali presuppongono la presenza dell'operatore spaziale sul territorio nazionale: circostanza non garantita dalla mera nazionalità italiana. Per tali motivi, l'art. 3, in combinato disposto con l'art. 4, commi 4 e 5, potrebbe creare incertezze agli operatori spaziali italiani che svolgono attività spaziali all'estero e potrebbe esporre l'Italia a possibili responsabilità internazionali in caso di errata implementazione degli obblighi sanciti dall'art. VI del Trattato sullo Spazio.

## Competizione regolatoria tra Italia e altri Stati

La scelta per un operatore privato di svolgere attività spaziali in Italia dipende principalmente dalla convenienza del panorama regolatorio italiano rispetto a quello presente in altri Stati dotati di una legge spaziale. Per questo, di fronte alle scelte legislative fatte nel d.d.l. n. 1415/2025, occorre chiedersi se le scelte compiute dal governo nell'elaborare l'atto siano state equilibrate. In particolare, perché un'azienda spaziale dovrebbe sviluppare e gestire le proprie attività extra-atmosferiche in Italia? In altri termini, il regime autorizzatorio italiano è competitivo e attrattivo rispetto a quello di altri ordinamenti?

L'importanza della questione si coglie guardando, per esempio, il tema della copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività spaziale. L'art. 6, lett. d), del d.d.l. n. 1415/2025 prevede che il richiedente l'autorizzazione sia già in possesso di un contratto assicurativo. L'art. 21 specifica, poi, che «gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi» con un massimale di cento milioni di euro per ciascun sinistro. Si rimanda a un futuro decreto attuativo l'individuazione di tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, fino a un minimo di cinquanta milioni di euro, oppure nel caso di attività di ricerca o di start-up innovative fino a un minimo di venti milioni di euro.

Tralasciando i dubbi su quando debba essere stipulato il contratto di assicurazione, se prima o dopo aver ottenuto l'autorizzazione, è evidente che un massimale assicurativo pari a cento milioni di euro rappresenta una scelta che ha un'incidenza forte sui costi dell'operatore privato.

Tale incidenza è più sentita se si considera che altri Stati europei – come Austria, Cipro, Francia e Regno Unito – hanno previsto massimali inferiori, pari a sessanta milioni di euro.

Oltre alla mera scelta numerica del massimale assicurativo, è facile intuire come ciascuno dei sette aspetti del d.d.l. n. 1415/2025 menzionati nella lista riportata a inizio capitolo rappresenta un campo di gioco nella partita per la competizione regolatoria tra Stati.

## Coerenza con la l. n. 241/1990

Quando si richiede l'autorizzazione allo svolgimento di un'attività spaziale, prende avvio il procedimento di cui all'art. 7 del d.d.l. n. 1415/2025, che si articola in due subprocedimenti connessi, ma distinti: uno di competenza dell'ASI che verifica i requisiti tecnici, e uno di competenza della c.d. «Autorità responsabile» con il COMINT, i quali valutano la conformità dell'istanza agli interessi supremi dello Stato.

L'altra particolarità attiene al fatto che la verifica dei requisiti tecnici costituisce la prima parte di un complesso procedimento in cui la seconda è eminentemente politico-amministrativa, riprendendo molti tratti della tipica procedura *golden power*, con una consistente densità politica dell'«Autorità responsabile», quale decisore di ultima istanza, per il tramite del COMINT. Già da questo primo riparto procedimentale emergono aspetti di incertezza per l'operatore privato, anche perché sono di dubbia definizione i confini tra il primo subprocedimento e il secondo.

Non è poi del tutto chiaro se il contributo procedimentale dell'ASI sia configurabile come valutazione tecnica, ex art. 17 della l. n. 241/1990, o se implichi, come è più probabile, una discrezionalità mista.

La formulazione normativa lascia la questione aperta, anche perché questa parte di procedura è ispirata alle procedure di autorità indipendenti di settore, nonostante che l'ASI non goda di indipendenza e svolga, attualmente, un ruolo più di intermediazione progettuale tra le istituzioni e le industrie del settore spaziale. Questa “inversione a U” nelle competenze dell'ASI potrebbe, almeno in una prima fase, creare problemi di assetto organizzativo all'Agenzia, che vedrebbe modificare il proprio quadro di competenze in assenza di un sufficiente contingente di personale attrezzato per svolgere compiti tecnici di stretta *adjudication*.

Tornando al tema procedimentale, il potere dell'ASI di proporre il rigetto dell'istanza suggerisce un ruolo più decisionale, tanto che il suo parere negativo sembra avere natura vincolante per l'Autorità responsabile che non parrebbe potersene discostare. Tutto questo apre delle questioni sulla tutela giurisdizionale del richiedente l'autorizzazione che necessitano di essere ulteriormente approfondite.

L'incertezza è ancor più forte su quanto non disciplinato nel d.d.l. n. 1415/2025, come ad esempio le conseguenze dell'inerzia dell'ASI. Invero, se l'art. 28 del d.d.l. esclude espressamente la formazione del silenzio-assenso nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non vi è, invece, alcuna previsione che disciplini il silenzio dell'ASI.

Manca poi qualunque riferimento al preavviso di diniego, ossia la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una domanda. La mancanza di indicazioni a riguardo nel d.d.l. n. 1415/2025 nuoce alla certezza del procedimento. In particolare, per la parte procedimentale di carattere tecnico, il preavviso di diniego parrebbe doversi applicare.

Un altro aspetto da sottolineare è la disciplina della revoca o modifica dell'autorizzazione. L'art. 8 consente l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione «al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente». Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'Autorità responsabile può intervenire anche in deroga agli artt. 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies*, l. n. 241/1990, e senza neppure comunicare all'operatore economico l'avvio del procedimento. Il riferimento alla possibile deroga anche all'art. 21-*quinquies* porta però a chiedersi: che ne è del diritto a un indennizzo per l'operatore spaziale?

Il fatto poi che l'art. 8, comma 2, del d.d.l. n. 1415/2025 consenta la revoca o l'annullamento d'ufficio senza coinvolgimento dell'operatore solleva un altro quesito: è legittimo escludere il contraddittorio in questa fase?

Da quanto detto emerge l'esigenza di approfondire, sia in chiave comparata sia nel quadro nazionale, le tematiche qui soltanto accennate, per poter formulare proposte di modifica del d.d.l. n. 1415/2025, che possano consentire di arrivare a un esito legislativo pienamente coerente, tenuto conto del valore altamente strategico di tale atto legislativo per il Paese.

## Osservazioni:

### 1. CHIARIFICAZIONE DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE (ART. 2 E SEGUENTI)

Andrebbe elaborata una più chiara e puntuale definizione dell'ambito di applicazione della normativa, in particolare con riferimento: alla qualifica di attività spaziale, a quali e quante attività possano rientrare all'interno di un'unica autorizzazione, a cosa si intenda per attività interconnesse, a quale sia l'ambito soggettivo di applicazione della norma relativamente ai soggetti che sono titolati a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività spaziali. Tale attività di chiarificazione ridurrebbe significativamente gli ambiti di incertezza che emergono dalla lettura della lettera a) dell'art. 2, e dal combinato disposto dell'art. 3 e dei commi 4 e 5 dell'art. 4.

### 2. PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE E ONEROSA

Si invita il legislatore a riflettere sull'individuazione di misure non eccessivamente onerose per l'operatore spaziale, al fine di non rendere l'Italia meno attrattiva di investimenti, e dunque anche meno competitiva. Segnatamente, questo punto è significativo laddove si fissano i massimali assicurativi a cento milioni di euro e si lasciano incertezze sul momento in cui devono essere stipulati i contratti assicurativi da parte dell'azienda operatrice.

### 3. IL FUNZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO, LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E I DIRITTI DELL'OPERATORE SPAZIALE

Pare auspicabile il superamento delle diverse incertezze e lacune presenti nel d.d.l. n. 1415/2025 rispetto sia alla disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività spaziali, sia alle deroghe alle regole generali sull'azione amministrativa contenute nella l. n. 241/1990.

In particolare: a) andrebbero chiariti con maggiore precisione la natura e il confine tra i due subprocedimenti rimessi rispettivamente alla competenza dell'ASI e del COMINT; b) andrebbero precisati la natura del potere di cui è titolare l'ASI e il significato da attribuire alla sua eventuale inerzia; c) andrebbe esplicitata e regolata l'applicazione dell'istituto del preavviso di diniego all'interno del procedimento; d) andrebbe riconosciuto l'obbligo per l'Autorità responsabile di assicurare il coinvolgimento dell'operatore spaziale nell'ambito dei procedimenti avviati per l'esercizio dei poteri di autotutela; e) andrebbe esplicitato, nell'ipotesi di revoca non sanzionatoria dell'autorizzazione, l'obbligo per l'amministrazione di riconoscere un indennizzo all'operatore spaziale.

## 4. L'esercizio degli strumenti di sicurezza economica

Nell'ambito d.d.l. n. 1415/2025, l'apertura delle frontiere dei mercati spaziali ai soggetti privati è accompagnata da meccanismi di controllo pubblico volti a garantire le esigenze di sicurezza e tutela degli interessi strategici.

Questa esigenza, del resto, emerge anche dalla relazione del COPASIR «*sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica*» del 7 luglio 2022.

Per inquadrare gli strumenti di controllo pubblico predisposti nell'ambito del d.d.l. n. 1415/2025, è necessario tenere conto delle seguenti disposizioni:

Al Titolo II (*Disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali*):

- » **Art. 7** (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali);
- » **Art. 11** (Autorità di vigilanza);
- » **Art. 14** (Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali).

Al Titolo V, Capo II (*Disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale nonché norme finali*):

- » **Art. 24** (Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali);
- » **Art. 25** (Riserva di capacità trasmissiva nazionale);
- » **Art. 28** (Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti).

### Gli obiettivi dell'innovazione nel prisma della sicurezza nazionale

Un **primo meccanismo di controllo** è rappresentato dall'apparato di regole (già esaminate nei precedenti paragrafi) preordinate a subordinare lo svolgimento di attività spaziali alla previa autorizzazione ai sensi degli **artt. 7 e 11** del d.d.l. n. 1415/2025.

In particolare:

- » Ai sensi dell'**art. 7**, l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali può negare tale autorizzazione qualora ricorrano i presupposti di cui al **co. 7** del medesimo articolo, *i.e.*:
  - se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

- se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
  - se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.
- » L'**art. 7, co. 8**, stabilisce che l'autorità decidente può condizionare l'autorizzazione a determinate "prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio".
- » L'**art. 11**, invece, introduce poteri di vigilanza demandati all'ASI per la vigilanza del settore e la corretta istruttoria dei procedimenti di autorizzazione delle attività spaziali, nonché della verifica circa l'osservanza delle prescrizioni imposte.

Nella prospettiva tratteggiata, pertanto, l'ampiezza dei margini di discrezionalità concessi all'autorità decidente è simile a quella rinvenibile nella normativa dei poteri speciali per il controllo degli investimenti ai sensi del d.l. n. 21 del 2012 (c.d. normativa "golden power"). Peraltro, la sicurezza, e segnatamente quella nazionale, funge da bilanciatore all'apertura al mercato. In questo senso, essa è un contrappeso implicito al principio dell'"accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali (...) in modo equo e non discriminatorio", enunciato nell'art. 24, comma 2, del disegno di legge in commento. Non vi è, tuttavia, solo il tema dell'apertura al mercato. La sicurezza si intreccia, infatti, con i temi dell'innovazione e della promozione da parte dello Stato.

In effetti, il confine che separa un interesse pubblico liminare, qual è la sicurezza collettiva, dal ruolo di ineludibile bilanciatore a quello di freno può essere estremamente labile. Come detto, i riflessi di un eccessivo freno securitario non sono limitati al mero accesso al mercato. Sussiste il rischio di una frustrazione delle stesse politiche di innovazione promosse dallo Stato. Si può dubitare, infatti, dell'utilità concreta di politiche di promozione di PMI e *start-up* innovative se barriere di sicurezza troppo elevate comportano come conseguenza l'estromissione di quelle medesime PMI e *start-up* dalle reti del commercio globale.

Il **secondo gruppo di disposizioni** volte a bilanciare e ponderare l'intervento pubblico nei mercati aerospaziali è contenuto invece agli artt. **24, 25 e 28** del d.d.l. n. 1415/2025.

- » In particolare, nonostante la collocazione apparentemente 'periferica' nel corpo del d.d.l. in esame, l'**art. 24** è norma di principio, o principii. Si evidenziano:
- Il principio dello 'Stato promotore' in ambito spaziale (**co. 1**);
  - Il principio dell'accesso equo e non discriminatorio (**co. 2**);
  - La predilizione verso soluzioni di partenariato pubblico-privato per la gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra che assicurino una remunerazione sufficiente a garantire i costi di manutenzione (**co. 3**).

» Per contro, l'**art. 25** permette di leggere in filigrana le istanze securitarie che percorrono l'intero disegno di legge. Si prevede, infatti, che il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* costituisca una "riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari". A tale scopo:

- il **co. 1** prevede l'utilizzo di satelliti e costellazioni in orbita geostazionaria anche di privati, purché si tratti di imprese UE o di Paesi appartenenti all'Alleanza atlantica. Vi è, dunque, sottesa una valutazione ex ante da parte del legislatore circa l'inconciliabilità delle esigenze di sicurezza nazionale con la gestione del processo di costituzione della riserva nazionale tramite il supporto di soggetti di Stati, al di là di quelli europei, con i quali non vi sia un'alleanza militare;
- il **co. 2** chiarisce la finalità della riserva nazionale, la quale fungerà da strumento di back-up per garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi incluse le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale;
- il **co. 3** è norma di dettaglio e riguarda i futuri step che il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* dovrà promuovere in vista della costituzione della riserva.

Va infine segnalato che il d.d.l. n. 1415/2025, pur menzionando la "riserva di capacità trasmissiva nazionale" (art. 25), non disciplina specificamente il tema della protezione da attacchi cyber alle infrastrutture spaziali, nonostante il crescente rischio di attacchi informatici di questo tipo. La maggiore presenza di operatori privati nel settore spaziale, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, amplia significativamente la superficie di attacco, esponendo infrastrutture critiche nazionali e internazionali a intrusioni, sabotaggi e altre minacce cyber. Il legislatore ha però optato per non introdurre disposizioni di specie e lasciare alla disciplina generale in materia di cybersicurezza di regolare anche l'area dello spazio extra-atmosferico.

### Il rapporto tra d.d.l. n 1415/2025 e Decreto Golden Power

Da ultimo si deve dar conto dell'**art. 28** del d.d.l. n. 1415/2025.

Al **co. 2** è posta una clausola di salvaguardia generale che fa salva l'applicazione del **golden power** sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni nell'ambito della nuova disciplina in materia di accesso allo spazio.

Analogamente, allo stesso comma, è fatta salva l'applicazione della disciplina sul **controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sull'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali**, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Con particolare riferimento all'esercizio del *golden power*, si ricorda come con tale disciplina si è inteso introdurre una gamma di poteri a tutela di tutte quelle circostanze in cui può essere compromesso il funzionamento di attività economiche ritenute strategiche per il Paese, a prescindere dalla natura del soggetto che le esercita (pubblico o privato che sia). In questo contesto, i poteri esercitabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sono:

- » **potere prescrittivo**, ossia la possibilità di imporre specifiche prescrizioni e condizioni all'operazione notificata;
- » **potere oppositivo**, esercitabile in relazione ai casi di acquisto di partecipazioni in società di rilevanza strategica, nonché alla costituzione di nuove imprese dello stesso tipo;
- » **potere interdittivo**, che consente di porre il veto rispetto all'adozione, da parte dell'assemblea o dell'organo di amministrazione di società di rilevanza strategica, di determinate delibere, atti e operazioni oggetto di notifica.

Il rinvio operato dall'art. 28 alla disciplina dei poteri speciali persegue lo scopo di assicurare una tutela adeguata in favore di quelle aziende di piccole dimensioni, detentrici di *know-how* e di tecnologie apprezzate e avanzate, che si trovano a dover fronteggiare grandi *competitor* detentori del ruolo di *pivot* sul mercato. Il settore spaziale, infatti, riveste un certo peso nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Ma non solo: si ritiene che anche le tecnologie aerospaziali non militari rientrino nel perimetro di applicazione, tra cui, ad esempio, le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali e aerospaziali, nonché delle correlate soluzioni applicative.

In tale contesto e in assenza di un adeguato coordinamento, sussiste il rischio di una sovrapposizione tra la disciplina in esame e quella *golden power*. Tale rischio è particolarmente visibile in relazione all'art. 10 del d.d.l. n. 1415/2025, ove si assoggetta a previa autorizzazione il trasferimento della proprietà, gestione o controllo di oggetti spaziali impiegati in attività autorizzate. Un siffatto trasferimento richiede di svolgere le medesime considerazioni di sicurezza nazionale di cui all'art. 7 del d.d.l. Di queste valutazioni si è già dato conto, rappresentando come esse rischiano di essere sostanzialmente identiche a quelle prescritte dalla disciplina *golden power*. Si annida qui la potenziale criticità di un'unica operazione di trasferimento di asset strategici, segnatamente spaziali, soggetta a una duplice autorizzazione.

## Osservazioni:

### 1. ESIGENZA DI UN MIGLIORE RACCORDO CON LA NORMATIVA GOLDEN POWER

Stante il costante riferimento allo strumento del *golden power* all'interno del d.d.l. in commento, e alla luce degli accostamenti tra i poteri speciali e gli obiettivi di politica industriale, si rende necessario un miglior coordinamento tra le due normative, allo scopo di chiarirne le connessioni e prevenire una intrusione dei poteri statali nelle ordinarie dinamiche di mercato, con riflessi anche sulle politiche di innovazione e sviluppo.

Al riguardo, sono auspicabili:

- una più dettagliata indicazione delle fattispecie nelle quali è possibile negare le autorizzazioni per ragioni di sicurezza nazionale, nonché un intervento correttivo che specifichi la preferenza per le prescrizioni rispetto al diniego *tout court* (principio di proporzionalità);
- una precisazione circa l'ambito di applicazione soggettiva del diniego dell'autorizzazione. Dalla lettura della norma, infatti, sembrerebbe che le ragioni di diniego dell'autorizzazione, basate su ragioni di sicurezza nazionale, possano essere opposti anche a operatori nazionali e UE;
- un migliore coordinamento tra l'art. 10 (sul "*trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale*") del d.d.l. in esame e il procedimento *golden power*. Ipotizziamo una cessione di ramo d'azienda che ha ad oggetto asset ricadenti nella medesima disciplina. Sarà necessaria l'apertura di due distinti procedimenti amministrativi?

### 2. PRINCIPIO DI RECIPROCIÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per una maggiore condivisione del sapere scientifico e di obiettivi di portata globale, è bene prevenire un uso arbitrario e reciproco degli strumenti di *screening* degli investimenti esteri diretti (come il *golden power*), soprattutto tra le principali potenze del settore.

Si rende opportuna la ricerca di soluzioni normative in grado di rafforzare le garanzie per gli investitori internazionali. A tal fine, si potrebbe valorizzare l'applicazione dei principi generali internazionali sugli FDI, favorire accordi bilaterali e multilaterali tra i rispettivi Paesi di origine degli investitori e promuovere l'individuazione di sedi terze per la risoluzione delle controversie.

### 3. ASSENZA DI COORDINAMENTO TRA CONTROLLI SULLE AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI E CONTROLLI DELLE ALTRE AUTORITÀ DI SETTORE

Nell'ambito delle autorizzazioni rese ai sensi dell'art. 7, si ravvisa la necessità di coordinamento delle autorità procedenti nell'ambito del d.d.l. n. 1415/2025 anche con la disciplina dei controlli resi dalle altre autorità amministrative di settore, in particolare AGCM e AGCom, qualora l'attività economica che si richiede di autorizzare ricada anche nella competenza di queste ultime. Dunque:

- si auspica la previsione di obiettivi di coordinamento anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa con dette autorità, così da superare potenziali sovrapposizioni tra controlli paralleli. Si pensi, ad esempio, a una medesima operazione di concentrazione nell'ambito spaziale che sia notificata sia ai sensi dell'art. 7 all'ASI che all'AGCM ai sensi della l. 10 ottobre 1990, n.287, anche ai

fini di evitare una distonia delle rispettive decisioni finali (come può accadere nell'ambito dell'esercizio dei poteri speciali ai sensi del d.l. n. 21/2012);

- un esempio da poter replicare è quello previsto dalla normativa golden power, secondo cui le autorità indipendenti (ma, come è noto, l'ASI non è un'autorità indipendente, bensì un'Agenzia) e il Gruppo di coordinamento “collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto” e “non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio” (art. 2-bis, co. 1, del d.l. n. 21 del 2012).

## I COORDINATORI DEL PROGETTO MOSAIC


### Marcella Panucci

È professore aggiunto di *European industrial policy* nel Dipartimento di Scienze Politiche, e di diritto e regolazione pubblica dell'economia nel Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma. È attualmente Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca. È stata Capo di Gabinetto del Ministro dell'Università e della Ricerca (2022-2024) e del Ministro della Pubblica Amministrazione (2021-2022). Dal 2020 al 2021 ha ricoperto la carica di Consigliere Giuridico del Ministro per gli Affari Europei. È stata, inoltre, Capo della Segreteria Tecnica e Consigliere Economico del Ministro della Giustizia (2011-2012). Dal 2012 al 2020 è stata Direttore Generale di Confindustria. È autrice di pubblicazioni nel campo del diritto dell'economia.



### Aldo Sandulli

È professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma (dal 2019) e attuale presidente AIPDA – Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali e in particolare è stato Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana (2014). È direttore di ricerche scientifiche di interesse internazionale e nazionale e autore di più di trecento pubblicazioni scientifiche. È socio fondatore dello Studio legale Sandulli Battini Cimino, operante per lo più nel settore del diritto amministrativo.



LUISS



Centro di Ricerca  
Law and Governance